

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 277)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1963 (V. Stampato n. 245)

d'iniziativa dei deputati VESTRI, LAJOLO, VIVIANI Luciana, PAGLIARANI, SERBANDINI, ALATRI, MAULINI, GRIMALDI, BORSARI, MARICONDA, PIETROBONO e GAMBELLI FENILI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1963*

**Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a partecipare ai concorsi per esami ad allievo vigile permanente, a prescindere dal limite massimo di età stabilito dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 2.

Per il servizio reso dal personale volontario temporaneo, prima dell'inquadramento in ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano, ai fini del trattamento di quie-

scenza, le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, previa iscrizione dei volontari medesimi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dalla data di assunzione in servizio continuativo, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.